



COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 18 del 28-05-2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ISTITUITA CON LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART. 1 COMMA 738 (NUOVA IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 16:30 e seguenti, presso l'aula consiliare "Sandro Pertini" sita in Via Laurentina al Km 31,00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione ordinaria in prima convocazione e in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	SAVARESE MARIO	Presente	14	VIRGILI ROBERTA	Presente
2	ZITO LUCIO	Presente	15	TARANTINO ANNA MARIA	Presente
3	CARATELLI SANDRO	Presente	16	CUGINI ALFREDO	Presente
4	DURANTI DEBORA	Presente	17	MARCUCCI FRANCO	Assente
5	COSTABILE LUCA	Presente	18	LUDOVICI EDELVAIS	Presente
6	PASSARETTA ANTONELLA	Presente	19	LUDOVICI LUANA	Assente
7	SOLDATI PAOLA	Presente	20	MARI ALESSANDRO	Presente
8	DE LUCA MICHELA	Assente	21	NEOCLITI RAFFAELLA	Presente
9	GRILLO MARCELLO	Presente	22	IOTTI RICCARDO	Presente
10	PIRAS BEATRICE	Presente	23	CENTORE SIMONE	Presente
11	NOBILI FABIO	Presente	24	MONTESI MAURICE	Assente
12	DE ZANNI ENRICO	Presente	25		
13	SCOTTO D'ANTUONO VINCENZO	Presente			

PRESENTI: 20 - ASSENTI: 4

Assume la Presidenza il DOTT. LUCIO ZITO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE AVV. DANIELA FALSO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta

Premesso che con Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio per il 2020) viene istituita e disciplinata, all'art. 1 commi dal 738 al 783, l'Imposta Municipale Propria in sostituzione della previgente disciplina sull'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che per effetto della stessa legge 160/2019 viene abolita a decorrere dal 01 gennaio 2020 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Dato atto che la nuova disciplina, diretta alla semplificazione degli adempimenti tributari, prevede l'unificazione del tributo comunale sugli immobili precedentemente concepito nell'IMU e nella TASI, mediante abolizione di quest'ultima imposta e riscrittura dell'intera fattispecie impositiva con rivisitazione del regime delle aliquote;

Richiamati in particolare i seguenti commi della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 dell'art. 1:

- **748.** L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- **749.** Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- **750.** L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- **751** Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- **752.** L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- **753.** Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

- **754.** Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Tenuto conto che il comma 755 della citata Legge 160 del 27 dicembre 2019, prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, mentre per gli anni successivi i comuni possono solo ridurre la maggiorazione di cui sopra, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dell'11/04/2019 con la quale sono state approvate le Aliquote della TASI per l'anno 2019 e confermata la maggiorazione di cui all'art. 1 Comma 677 L. 147/2013 allo 0,4 per mille;

Visti i commi 756 e 757 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recitano: *"756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. 757. In ogni caso, anche se non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote."*

Vista la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4897 del 18/02/2020, la quale chiarisce che, dal combinato disposto dei commi 756 e 757 richiamati al paragrafo precedente, emerge che l'obbligo di redazione della deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU, previa elaborazione del prospetto parte integrante tramite apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale decorre dall'anno 2021, e pertanto per l'anno 2020 la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo come stabilito dall'art. 13 comma 15 D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;

Considerato che per l'anno 2020, a norma del comma 779 art. 1 L. 160/2019, è fissato al 30 giugno il termine per l'approvazione della deliberazione di approvazione delle aliquote e del regolamento sulla

Nuova Imu, in deroga alle disposizioni relative alle scadenze dei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni 2020-2022;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU), vigente a decorrere dal primo Gennaio 2020, contenente la disciplina del tributo, delle esenzioni, delle agevolazioni e degli adempimenti tributari;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Dissesto Finanziario. Attivazione delle Entrate Proprie ai sensi dell'art. 251 D.Lgs. 267/2000 - Titolo I Bilancio";

Ritenuto di dover stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale Propria di cui alla Legge n. 160/2019 nella misura indicata nell'allegato prospetto, al fine di finanziare le spese necessarie all'erogazione dei servizi in favore della comunità amministrata;

Visto il D.M. Del 13 dicembre 2019, con il quale veniva differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per il 2020 – 2022 al 31/03/2020;

Visto inoltre l'art. 107 comma 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, recante, tra le altre, misure di sostegno connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale stabilisce che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, termine posticipato al 31/07/2020 per effetto della legge di conversione n. 27/2020 del predetto decreto;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare per l'anno 2020 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui ai commi 738-783 dell'art. 1 Legge 160 del 27/12/2020, così come risultanti dall'allegato A) al presente atto;

Di fissare, per le unità immobiliari rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze, in € 200,00 la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta su tali immobili, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Di stabilire che il versamento del tributo avvenga in autoliquidazione mediante esclusivo utilizzo

del modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97, alle prescritte scadenze del 16 giugno per l'acconto e del 16 dicembre per il saldo, con facoltà per il contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondersi entro il 16 giugno;

Di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione è subordinata alla sua pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2020;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/00.

ALIQUOTE IMU ANNO 2020

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	NOTE
Abitazione principale categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7	6 PER MILLE	DETRAZIONE € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 PER MILLE	
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita (immobili merce)	2,5 PER MILLE	
Terreni agricoli	10,6 PER MILLE	
Fabbricati D	10,6 PER MILLE	QUOTA RISERVATA AL MILLE
Altri fabbricati	10,6 per MILLE	
Aree Fabbricabili	10,6 per MILLE	Valore Venale in comune c gennaio

AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**.

Ardea 07-05-2020

IL DIRIGENTE
GIANLUCA FARAONE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:

Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**.

Ardea, 07-05-2020

IL DIRIGENTE
GIANLUCA FARAONE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. DANIELA FALSO

IL PRESIDENTE
DOTT. LUCIO ZITO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione:

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 2672000;

|| è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. DANIELA FALSO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005